CAMERA DEI DEPUTATI N. 2995

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Istituzione di un Comitato interministeriale per l'approccio integrato, coordinato e interdisciplinare nella definizione delle politiche pubbliche in materia di salute umana e animale, di tutela dell'ambiente, di agricoltura e di sicurezza alimentare

Presentata il 29 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge è volta a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per l'approccio integrato, coordinato e interdisciplinare nella definizione delle politiche pubbliche in materia di salute umana e animale, di tutela dell'ambiente, di agricoltura e di sicurezza alimentare, quale organismo permanente di coordinamento delle politiche pubbliche ispirate all'approccio *One Health*, fondato sull'integrazione tra salute umana, salute animale e tutela dell'ambiente.

L'approccio *One Health* rappresenta oggi uno dei principali paradigmi di riferimento per la prevenzione e la gestione dei rischi sanitari globali. Esso riconosce che i temi relativi alla salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi sono strettamente collegati e richiedono politiche pubbliche coordinate tra i diversi livelli istituzionali e tra i settori della sanità, dell'ambiente, dell'agricoltura, della ricerca e della sicurezza alimentare. Tale approccio è promosso congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

L'Unione europea ha progressivamente recepito tale modello attraverso un quadro normativo che valorizza l'integrazione tra la salute umana, la salute animale e la tutela dell'ambiente. In particolare, il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie ani-

mali trasmissibili, il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari, e la raccomandazione del Consiglio del 13 giugno 2023, sul rafforzamento delle azioni dell'Unione europea per contrastare la resistenza antimicrobica secondo l'approccio *One Health*, delineano un quadro nel quale il coordinamento interistituzionale costituisce un elemento essenziale delle politiche di prevenzione.

Tra le principali sfide sanitarie del prossimo decennio assume particolare rilievo la resistenza antimicrobica, riconosciuta a livello internazionale come una delle più gravi minacce per la salute pubblica. Nel maggio 2026 la 79ª Assemblea mondiale della sanità dell'OMS ha approvato il nuovo *Global action plan on antimicrobial resistance* 2026-2036, individuando nell'approccio *One Health* il modello di riferimento per le strategie nazionali e internazionali di contrasto al fenomeno. Secondo i dati dell'OMS, nel solo 2021 la resistenza antimicrobica è stata direttamente responsabile di oltre 1,14 milioni di decessi ed è risultata associata a circa 4,7 milioni di morti nel mondo. In assenza di interventi efficaci, il fenomeno potrebbe determinare fino a 39 milioni di decessi entro il 2050, con pesanti ricadute sanitarie, economiche e sociali.

Le recenti emergenze sanitarie, la crescente diffusione delle zoonosi, gli effetti dei cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e l'aumento delle pressioni sugli ecosistemi hanno ulteriormente evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni competenti, favorendo la condivisione dei dati epidemiologici, ambientali e veterinari e l'elaborazione di strategie comuni di prevenzione e risposta.

Anche l'Italia ha progressivamente recepito tale impostazione attraverso il Piano nazionale di contrasto dell'antibiotico-resistenza e mediante la partecipazione a varie iniziative promosse in ambito europeo e internazionale. Permane tuttavia l'esigenza di disporre di una sede stabile di coordinamento politico-istituzionale capace di assicurare una visione unitaria delle politiche pubbliche riconducibili all'approccio *One Health*.

La presente proposta di legge risponde a tale esigenza prevedendo l'istituzione del Comitato interministeriale per l'approccio integrato, coordinato e interdisciplinare nella definizione delle politiche pubbliche in materia di salute umana e animale, di tutela dell'ambiente, di agricoltura e di sicurezza alimentare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organismo permanente di indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni centrali competenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 istituisce il Comitato interministeriale, ne definisce le finalità e individua i princìpi cui esso ispira la propria attività.

L'articolo 2 disciplina i compiti e le funzioni del Comitato, prevedendo il monitoraggio delle politiche pubbliche nei settori interessati, il coordinamento tra le amministrazioni competenti, la promozione della ricerca, della formazione e della cooperazione internazionale, nonché la formulazione di proposte volte al miglioramento delle strategie nazionali.

L'articolo 3 individua la composizione del Comitato e disciplina la partecipazione delle amministrazioni interessate, delle istituzioni scientifiche, degli enti territoriali e degli esperti nelle materie oggetto della proposta di legge.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La proposta di legge intende pertanto rafforzare la capacità di coordinamento dello Stato nelle politiche di prevenzione e di gestione dei rischi sanitari, ambientali e veterinari, favorendo un approccio integrato coerente con gli indirizzi dell'Unione europea e delle principali organizzazioni internazionali e contribuendo a rendere più efficace la risposta del Paese alle sfide poste dalle emergenze sanitarie e dai cambiamenti globali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e finalità del Comitato interministeriale per l'approccio integrato, coordinato e interdisciplinare nella definizione delle politiche pubbliche in materia di salute umana e animale, di tutela dell'ambiente, di agricoltura e di sicurezza alimentare)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per l'approccio integrato, coordinato e interdisciplinare nella definizione delle politiche pubbliche in materia di salute umana e animale, di tutela dell'ambiente, di agricoltura e di sicurezza alimentare, di seguito denominato « Comitato ».

2. Al fine di promuovere un elevato livello di tutela della salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi, il Comitato opera nel rispetto dei princìpi dell'approccio *One Health*, in coerenza con gli indirizzi della comunità scientifica e delle principali organizzazioni internazionali competenti, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

3. Il Comitato persegue le seguenti finalità:

a) promuovere l'integrazione delle politiche e delle strategie nazionali nei settori sanitario, ambientale, agricolo e zootecnico, al fine di assicurare un'azione coordinata nella prevenzione e nel contrasto delle emergenze sanitarie, delle pandemie e delle zoonosi, anche attraverso la valutazione degli effetti delle attività antropiche sull'ambiente e sulla salute umana e animale;

b) favorire la ricerca scientifica e l'innovazione nei settori della tutela della salute umana, della salute animale e dell'ambiente, sostenendo iniziative ispirate all'ap-

proccio *One Health*, con particolare riguardo alla prevenzione e alla gestione dei rischi derivanti dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici;

c) promuovere l'elaborazione e la diffusione di linee guida e di protocolli operativi per la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie, assicurando la collaborazione tra le amministrazioni competenti e la più ampia diffusione delle informazioni nei confronti degli enti territoriali, degli operatori del settore e dei cittadini;

d) promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza dell'approccio *One Health* e a favorire la consapevolezza della correlazione esistente tra la salute umana, la salute animale e la tutela dell'ambiente.

Art. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato)

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) monitora e valuta le politiche e le strategie nazionali nei settori sanitario, ambientale, agricolo e zootecnico, formulando proposte volte a migliorarne l'efficacia e ad adeguarle all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e del contesto sanitario nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle zoonosi, della resistenza antimicrobica e degli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute umana, animale e degli ecosistemi;

b) promuove programmi di formazione e di aggiornamento rivolti al personale sanitario e veterinario e agli operatori dei settori agricolo e zootecnico, al fine di favorire la diffusione dell'approccio *One Health* e delle buone pratiche per la prevenzione dei rischi sanitari e ambientali;

c) assicura il coordinamento tra le amministrazioni competenti, promuovendo la condivisione delle informazioni, dei dati e delle risorse disponibili, anche mediante forme di interoperabilità tra i sistemi informativi, al fine di garantire risposte tempestive ed efficaci alle emergenze sanitarie e ambientali;

d) promuove iniziative di cooperazione internazionale e favorisce lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche con le istituzioni e le organizzazioni competenti, anche attraverso la partecipazione a reti e a programmi di collaborazione nei settori della salute pubblica, della salute animale e della tutela dell'ambiente.

Art. 3.

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*. Alle riunioni del Comitato partecipano altresì gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

2. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico e una rappresentanza equilibrata degli interessi coinvolti, partecipano ai lavori del Comitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché rappresentanti delle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali ed esperti provenienti dalle istituzioni universitarie e dagli enti di ricerca operanti nei settori della salute pubblica, della medicina veterinaria e delle scienze ambientali.

3. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori, con funzioni consultive e senza diritto di voto, esperti di comprovata qualificazione nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali e di organizzazioni non governative operanti nelle materie di competenza del Comitato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di funzionamento del Comitato, che

disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, le procedure di lavoro, le modalità di partecipazione dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 e ogni altro profilo organizzativo necessario al funzionamento del Comitato.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Comitato trasmette alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché sullo stato di attuazione delle politiche e delle strategie ispirate all'approccio *One Health*.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0203130